

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

ISSN 0378 - 7028

L 313

28° anno

22 novembre 1985

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

.....

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

85/506/CEE, Euratom:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 4 novembre 1985, relativa alla conclusione dell'accordo quadro di cooperazione scientifica e tecnica tra le Comunità europee ed il Regno di Svezia** 1

Accordo quadro di cooperazione scientifica e tecnica tra le Comunità europee ed il Regno di Svezia 2

85/507/CEE, Euratom:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 4 novembre 1985, relativa alla conclusione dell'accordo quadro di cooperazione scientifica e tecnica tra le Comunità europee e la Confederazione svizzera** 5

Accordo quadro di cooperazione scientifica e tecnica tra le Comunità europee e la Confederazione svizzera 6

Rettifiche

- ★ **Rettifica della decisione 85/424/CEE del Consiglio, del 26 marzo 1985, relativa all'applicazione dell'accordo internazionale del 1983 sui legni tropicali (GU n. L 236 del 3. 9. 1985)** 9

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 4 novembre 1985

relativa alla conclusione dell'accordo quadro di cooperazione scientifica e tecnica tra le Comunità europee ed il Regno di Svezia

(85/506/CEE, Euratom)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

vista la raccomandazione della Commissione,

considerando che è opportuno approvare l'accordo quadro di cooperazione scientifica e tecnica tra le Comunità europee ed il Regno di Svezia,

DECIDE:

Articolo 1

L'accordo quadro di cooperazione scientifica e tecnica tra le Comunità europee ed il Regno di Svezia è approvato a nome della Comunità economica europea.

Il testo dell'accordo quadro è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede alla notifica prevista all'articolo 13 dell'accordo quadro.

Fatto a Bruxelles, addì 4 novembre 1985.

Per il Consiglio

Il Presidente

R. GOEBBELS

ACCORDO QUADRO**di cooperazione scientifica e tecnica tra le Comunità europee ed il Regno di Svezia**

IL GOVERNO SVEDESE, che agisce a nome del Regno di Svezia, in seguito denominato «Svezia»,
da un lato,

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, che agisce a nome della Comunità economica europea, e LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, che agisce a nome della Comunità europea dell'energia atomica,

dall'altro,

CONSIDERANDO che, fatte salve le disposizioni pertinenti dei trattati che istituiscono le Comunità europee, il presente accordo quadro e qualsiasi azione avviata ai sensi di detto accordo non pregiudicheranno in alcun modo i poteri che spettano agli stati membri delle Comunità di avviare attività bilaterali con la Svezia nei settori della scienza, della tecnologia, della ricerca e dello sviluppo e di concludere eventuali accordi a tal fine;

CONSIDERANDO l'importanza della ricerca scientifica e tecnica per la Svezia e le Comunità ed il loro interesse reciproco a cooperare in detto settore, per meglio utilizzare le risorse impiegate ed evitare inutili doppioni;

CONSIDERANDO che in occasione della riunione di Lussemburgo del 9 aprile 1984 i ministri degli stati membri delle Comunità, i ministri degli stati membri dell'associazione europea di libero scambio (EFTA) e la Commissione hanno ritenuto che la sempre crescente interdipendenza economica tra le Comunità ed i paesi dell'EFTA giustificasse in particolare una cooperazione nel settore della ricerca e dello sviluppo ed hanno sottolineato la necessità di intensificare tali sforzi, in particolare per promuovere la mobilità dei ricercatori; che i ministri hanno peraltro auspicato che una particolare attenzione fosse riservata a determinati settori industriali e tecnologici d'avvenire;

CONSIDERANDO che la Svezia e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio hanno concluso, il 26 gennaio 1967, un accordo che istituisce un gruppo di contatto per lo scambio di informazioni e la promozione e la cooperazione della ricerca scientifica e tecnica;

CONSIDERANDO che la Svezia e le Comunità hanno concluso, il 10 maggio 1976, un accordo di cooperazione nel settore della fusione termonucleare controllata e la fisica del plasma;

CONSIDERANDO che la Svezia e le Comunità cooperano nell'ambito di differenti programmi di ricerca e nell'ambito di azioni comunitarie;

CONSIDERANDO che la Svezia e la Comunità economica europea hanno concluso, il 18 dicembre 1981, un accordo di cooperazione sull'interconnessione della rete comunitaria per la trasmissione dati (Euronet) e la rete dati svedese a fini di ricerca informazioni;

CONSIDERANDO che la Svezia e la Comunità economica europea cooperano anche nel quadro della cooperazione europea per la ricerca scientifica e tecnica (COST) e che esse intendono proseguire i propri sforzi in tale contesto;

CONSIDERANDO che la Svezia e le Comunità realizzano attualmente importanti programmi di ricerca in settori prioritari e che gli obiettivi di tali programmi coincidono in larga misura;

CONSIDERANDO che la Svezia e le Comunità sono interessate a cooperare nel quadro di un grande numero di questi programmi;

CONSIDERANDO che a tal fine è auspicabile stabilire un quadro che comprenda la totalità della cooperazione tra la Svezia e le Comunità nel settore della ricerca e che permetta di associare a detta cooperazione enti ed imprese private; che inoltre tale quadro deve prevedere procedure semplici ed efficaci e rivestire un carattere dinamico,

HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI SEGUENTI:

A. Obiettivo dell'accordo*Articolo 1*

Il presente accordo definisce il quadro per lo sviluppo della cooperazione scientifica e tecnica tra la Svezia e le Comunità nei settori di interesse comune oggetto di programmi di ricerca e sviluppo comunitari e svedesi.

Articolo 2

La cooperazione può essere realizzata tramite enti ed imprese, pubblici o privati, che partecipano in Svezia e nelle Comunità ai programmi di ricerca di cui all'articolo 1.

Articolo 3

La cooperazione può assumere le forme seguenti:

- regolari scambi di opinioni sugli orientamenti e le priorità della politica di ricerca in Svezia e nelle Comunità e sulla pianificazione di detta politica,
- scambi di opinioni sulle prospettive e sullo sviluppo della cooperazione,
- trasmissione di informazioni risultanti dalla cooperazione instaurata nel presente accordo,
- coordinamento di programmi e progetti realizzati in Svezia e nelle Comunità,
- partecipazione a programmi o sottoprogrammi comuni e realizzazione di azioni comuni in Svezia e nelle Comunità.

Articolo 4

La cooperazione può essere attuata con i mezzi seguenti:

- riunioni comuni,
- visite e scambi di ricercatori, ingegneri e tecnici,
- contatti regolari e continui tra i responsabili dei programmi o progetti,
- partecipazione di esperti ai seminari, simposi e gruppi di lavoro,
- partecipazione a programmi o sottoprogrammi comuni ad azioni comuni,
- messa a disposizione di documenti e comunicazione dei risultati dei lavori avviati nell'ambito della cooperazione.

Articolo 5

In qualsiasi momento, di comune accordo tra le parti contraenti, la cooperazione può essere adattata e sviluppata.

B. Realizzazione della cooperazione*Articolo 6*

La cooperazione di cui al presente accordo è realizzata attraverso accordi opportuni.

Articolo 7

Gli accordi di cui all'articolo 6 specificheranno le forme ed i mezzi delle azioni di cooperazione, nonché:

- gli obiettivi e il contenuto scientifico e tecnico,
- le norme relative alla diffusione delle conoscenze e alla proprietà intellettuale,
- le disposizioni relative alla mobilità del personale ed alla partecipazione di rappresentanti di una parte contraente agli enti dell'altra parte,
- le modalità di partecipazione finanziaria agli accordi,
- ogni altra opportuna modalità.

Articolo 8

Gli accordi di cui all'articolo 6 saranno conclusi conformemente alle procedure in vigore per le parti contraenti.

Articolo 9

Le parti contraenti si comunicano il nome degli enti ed imprese di cui all'articolo 2, che partecipano alla cooperazione.

C. Comitato misto*Articolo 10*

È istituito un comitato misto denominato «Comitato di ricerca Svezia/Comunità» incaricato di:

- identificare i settori che possono prestarsi alla cooperazione ed esaminare qualsiasi misura tale da migliorare e sviluppare la cooperazione,

- avere scambi regolari di opinioni sugli orientamenti e sulle priorità delle politiche in materia di ricerca, nonché sulla pianificazione della ricerca in Svezia e nelle Comunità e sulle prospettive della cooperazione,
- curare la buona esecuzione del presente accordo.

Articolo 11

Il comitato misto composto da rappresentanti della Commissione e della Svezia adotta il proprio regolamento interno.

Esso si riunisce su richiesta di una parte contraente ed almeno una volta all'anno.

D. Comunità europea del carbone e dell'acciaio

Articolo 12

Un protocollo separato può essere concluso tra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio ed i suoi stati membri, da un lato, e la Svezia, dall'altro, qualora si constati un reciproco interesse alla cooperazione nei settori oggetto del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio.

E. Disposizioni finali

Articolo 13

Il presente accordo sarà approvato dalle parti contraenti, nell'ambito delle procedure in vigore per ciascuna parte

contraente. Esso entrerà in vigore alla data in cui le parti contraenti si saranno notificate l'espletamento delle procedure necessarie a tal fine.

Articolo 14

Il presente accordo si applica, da un lato, ai territori in cui è applicabile il trattato che istituisce la Comunità economica europea, alle condizioni in esso previste e, dall'altro, al territorio del Regno di Svezia.

Articolo 15

Il presente accordo ha una durata illimitata. Ogni parte contraente può in qualsiasi momento denunciarlo o richiederne la revisione con un preavviso di dodici mesi.

Articolo 16

Il presente accordo è redatto in duplice copia in lingua danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, tedesca e svedese, ciascun testo facente egualmente fede.

Fatto a

Per il Regno di Svezia

*Per il Consiglio e la Commissione
delle Comunità europee*

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 4 novembre 1985

relativa alla conclusione dell'accordo quadro di cooperazione scientifica e tecnica tra le
Comunità europee e la Confederazione svizzera

(85/507/CEE, Euratom)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea,visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'ener-
gia atomica,

vista la raccomandazione della Commissione,

considerando che è opportuno approvare l'accordo quadro
di cooperazione scientifica e tecnica tra le Comunità europee
e la Confederazione svizzera,

DECIDE:

*Articolo 1*L'accordo quadro di cooperazione scientifica e tecnica tra le
Comunità europee e la Confederazione svizzera è approvato
a nome della Comunità economica europea.Il testo dell'accordo quadro è accluso alla presente
decisione.*Articolo 2*Il presidente del Consiglio procede alla notifica prevista
all'articolo 13 dell'accordo quadro.

Fatto a Bruxelles, addì 4 novembre 1985.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

R. GOEBBELS

ACCORDO QUADRO**di cooperazione scientifica e tecnica tra le Comunità europee e la Confederazione svizzera**

IL CONSIGLIO FEDERALE SVIZZERO, che agisce a nome della Confederazione svizzera, in seguito denominata «Svizzera»,

da un lato,

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, che agisce a nome della Comunità economica europea, e LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, che agisce a nome della Comunità europea dell'energia atomica,

dall'altro,

CONSIDERANDO che, fatte salve le disposizioni pertinenti dei trattati che istituiscono le Comunità europee, il presente accordo quadro e qualsiasi azione avviata ai sensi di detto accordo non pregiudicheranno in alcun modo in poteri che spettano agli stati membri delle Comunità di avviare attività bilaterali con la Svizzera nei settori della scienza, della tecnologia, della ricerca e dello sviluppo e di concludere eventuali accordi a tal fine;

CONSIDERANDO l'importanza della ricerca scientifica e tecnica per la Svizzera e le Comunità ed il loro interesse reciproco a cooperare in detto settore, per meglio utilizzare le risorse impiegate ed evitare inutili doppioni;

CONSIDERANDO che in occasione della riunione di Lussemburgo del 9 aprile 1984 i ministri degli stati membri delle Comunità, i ministri degli stati membri dell'associazione europea di libero scambio (EFTA) e la Commissione hanno ritenuto che la sempre crescente interdipendenza economica tra le Comunità ed i paesi dell'EFTA giustificasse in particolare una cooperazione nel settore della ricerca e dello sviluppo ed hanno sottolineato la necessità di intensificare tali sforzi, in particolare per promuovere la mobilità dei ricercatori; che i ministri hanno peraltro auspicato che una particolare attenzione fosse riservata a determinati settori industriali e tecnologici d'avvenire;

CONSIDERANDO che la Svizzera e le Comunità hanno concluso, il 16 settembre 1978, un accordo di cooperazione nel settore della fusione termonucleare controllata e la fisica del plasma e che esse cooperano nell'ambito di differenti programmi di ricerca e nell'ambito di azioni comunitarie;

CONSIDERANDO che la Svizzera e la Comunità economica europea hanno proceduto, il 28 settembre 1979, ad uno scambio di lettere che precisa il quadro generale per una cooperazione nel settore dei servizi di informazione ed in particolare l'estensione della rete comunitaria di trasmissione dei dati (Euronet) al territorio svizzero;

CONSIDERANDO che la Svizzera e la Comunità economica europea cooperano anche nel quadro della cooperazione europea nel settore della ricerca scientifica e tecnica (COST) e che esse intendono proseguire i propri sforzi in tale contesto;

CONSIDERANDO che la Svizzera e le Comunità realizzano attualmente importanti programmi di ricerca in settori prioritari e che gli obiettivi di tali programmi coincidono in larga misura;

CONSIDERANDO che la Svizzera e le Comunità sono interessate a cooperare nel quadro di un grande numero di questi programmi;

CONSIDERANDO che a tal fine è auspicabile stabilire un quadro che comprenda la totalità della cooperazione tra la Svizzera e le Comunità nel settore della ricerca e che permetta di associare a detta cooperazione enti ed imprese private; che inoltre tale quadro deve prevedere procedure semplici ed efficaci e rivestire un carattere dinamico,

HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI SEGUENTI:

A. Obiettivo dell'accordo*Articolo 1*

Il presente accordo definisce il quadro per lo sviluppo della cooperazione scientifica e tecnica tra la Svizzera e le Comunità nei settori di interesse comune oggetto di programmi di ricerca e sviluppo comunitari e svizzeri.

Articolo 2

La cooperazione può essere realizzata tramite enti ed imprese, pubblici o privati, che partecipano in Svizzera e nelle Comunità ai programmi di ricerca di cui all'articolo 1.

Articolo 3

La cooperazione può assumere le forme seguenti:

- regolari scambi di opinioni sugli orientamenti e le priorità della politica di ricerca in Svizzera e nelle Comunità e sulla pianificazione di detta politica,
- scambi di opinioni sulle prospettive e sullo sviluppo della cooperazione,
- trasmissione di informazioni risultanti dalla cooperazione instaurata nel presente accordo,
- coordinamento di programmi e progetti realizzati in Svizzera e nelle Comunità,
- partecipazione a programmi o sottoprogrammi comuni e realizzazione di azioni comuni in Svizzera e nelle Comunità.

Articolo 4

La cooperazione può essere attuata con i mezzi seguenti:

- riunioni comuni,
- visite e scambi di ricercatori, ingegneri e tecnici,
- contatti regolari e continui tra i responsabili dei programmi o progetti,
- partecipazione di esperti ai seminari, simposi e gruppi di lavoro,
- partecipazione a programmi o sottoprogrammi comuni e ad azioni comuni,
- messa a disposizione di documenti e comunicazione dei risultati dei lavori avviati nell'ambito della cooperazione.

Articolo 5

In qualsiasi momento, di comune accordo tra le parti contraenti, la cooperazione può essere adattata e sviluppata.

B. Realizzazione della cooperazione*Articolo 6*

La cooperazione di cui al presente accordo è realizzata attraverso accordi opportuni.

Articolo 7

Gli accordi di cui all'articolo 6 specificheranno le forme ed i mezzi delle azioni di cooperazione, nonché:

- gli obiettivi e il contenuto scientifico e tecnico,
- le norme relative alla diffusione delle conoscenze e alla proprietà intellettuale,
- le disposizioni relative alla mobilità del personale ed alla partecipazione di rappresentanti di una parte contraente agli enti dell'altra parte,
- le modalità di partecipazione finanziaria agli accordi,
- ogni altra opportuna modalità.

Articolo 8

Gli accordi di cui all'articolo 6 saranno conclusi conformemente alle procedure in vigore per le parti contraenti.

Articolo 9

Le parti contraenti si comunicano il nome degli enti ed imprese di cui all'articolo 2, che partecipano alla cooperazione.

C. Comitato misto*Articolo 10*

È istituito un comitato misto denominato «comitato di ricerca Svizzera/Comunità» incaricato di:

- identificare i settori che possono prestarsi alla cooperazione ed esaminare qualsiasi misura tale da migliorare e sviluppare la cooperazione,

- avere scambi regolari di opinioni sugli orientamenti e sulle priorità delle politiche in materia di ricerca, nonché sulla pianificazione della ricerca in Svizzera e nelle Comunità e sulle prospettive della cooperazione,
- curare la buona esecuzione del presente accordo.

Articolo 11

Il comitato misto composto da rappresentanti della Commissione e della Svizzera adotta il proprio regolamento interno.

Esso si riunisce su richiesta di una parte contraente ed almeno una volta all'anno.

D. Comunità europea del carbone e dell'acciaio

Articolo 12

Un protocollo separato può essere concluso tra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e i suoi stati membri, da un lato, e la Svizzera, dall'altro, qualora si constati un reciproco interesse alla cooperazione nei settori oggetto del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio.

E. Disposizioni finali

Articolo 13

Il presente accordo sarà approvato dalle parti contraenti, nell'ambito delle procedure in vigore per ciascuna parte

contraente. Esso entrerà in vigore alla data in cui le parti contraenti si saranno notificate l'espletamento delle procedure necessarie a tal fine.

Articolo 14

Il presente accordo si applica, da un lato, ai territori in cui è applicabile il trattato che istituisce la Comunità economica europea, alle condizioni in esso previste e, dall'altro, al territorio della Confederazione svizzera.

Articolo 15

Il presente accordo ha una durata illimitata. Ogni parte contraente può in qualsiasi momento denunciarlo o richiederne la revisione con un preavviso di dodici mesi.

Articolo 16

Il presente accordo è redatto in duplice copia in lingua danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese e tedesca, ciascun testo facente egualmente fede.

Fatto a . . .

Per il Consiglio federale svizzero

*Per il Consiglio e la Commissione
delle Comunità europee*

RETTIFICHE

Rettifica della decisione 85/424/CEE del Consiglio, del 26 marzo 1985, relativa all'applicazione dell'accordo internazionale del 1983 sui legni tropicali

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 236 del 3 settembre 1985)

1. Pagina 8, articolo 1:

È inserito il comma seguente:

«Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.».

2. Il testo seguente è accluso alla decisione:

(TRADUZIONE)

ACCORDO INTERNAZIONALE SUI LEGNI TROPICALI, 1983

PREAMBOLO

LE PARTI CONTRAENTI,

RICHIAMANDOSI alla dichiarazione ed al programma d'azione concernente l'instaurazione di un nuovo ordine economico internazionale, adottata dall'Assemblea generale,

RICHIAMANDOSI alle risoluzioni 93 (IV) e 124 (V), relative al programma integrato sui prodotti di base, che la Conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo ha adottato in occasione della IV e della V sessione,

RICONOSCENDO l'importanza e la necessità di una conservazione e valorizzazione adeguate ed efficaci delle foreste tropicali al fine di favorirne l'utilizzazione ottimale nel rispetto dell'equilibrio ecologico delle regioni interessate e della biosfera,

RICONOSCENDO l'importanza dei legni tropicali per l'economia dei membri, in particolare sotto il profilo delle esportazioni dei membri produttori e delle esigenze di approvvigionamento dei membri consumatori,

DESIDERANDO creare le basi per una cooperazione internazionale tra i membri produttori e i membri consumatori al fine di dare soluzione ai problemi inerenti all'economia dei legni tropicali,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

CAPITOLO I

FINALITÀ

Articolo 1

Finalità

Al fine di conseguire gli obiettivi pertinenti approvati dalla Conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo con le risoluzioni 93 (IV) e 124 (V) relative al programma integrato per i prodotti di base, nell'interesse sia dei membri produttori che di quelli consumatori, e fatto salvo il diritto sovrano dei membri produttori sulle loro risorse naturali, l'accordo internazionale del 1983 sui legni tropicali (in appresso denominato «il presente accordo») persegue i seguenti obiettivi:

- a) porre le basi per la cooperazione e la consultazione tra membri produttori e consumatori di legni tropicali per quanto concerne tutti gli aspetti pertinenti dell'economia dei legni tropicali;
- b) favorire l'espansione e la diversificazione del commercio internazionale dei legni tropicali, nonché il miglioramento strutturale del relativo mercato, tenendo conto dell'incremento a lungo termine del consumo e della continuità degli approvvigionamenti e, nel contempo, di prezzi remunerativi per i produttori ed equi per i consumatori, nonché di un migliore accesso ai mercati;
- c) promuovere e sostenere la ricerca e lo sviluppo al fine di migliorare la gestione delle foreste e l'utilizzazione del legno;

- d) migliorare le informazioni inerenti al mercato internazionale dei legni tropicali al fine di garantirne una maggiore trasparenza;
- e) incoraggiare una accentuata trasformazione dei legni tropicali nei paesi membri produttori al fine di promuovere l'industrializzazione, ed accrescere i proventi d'esportazione;
- f) incoraggiare i membri a sostenere e a sviluppare sia le attività di rimboschimento ai fini della produzione di legni tropicali per uso industriale, sia l'attività di gestione forestale;
- g) migliorare la commercializzazione e la distribuzione dei legni tropicali esportati dai membri produttori;
- h) stimolare l'apprestamento di politiche nazionali atte a garantire la costante utilizzazione e conservazione delle foreste tropicali e delle loro risorse genetiche, nonché a mantenere l'equilibrio ecologico delle regioni interessate.

CAPITOLO II

DEFINIZIONI

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente accordo:

- 1) per «legni tropicali» si intende il legno tropicale a uso industriale (legno d'opera), diverso da quello di conifere, cresciuto o prodotto nei paesi situati tra il tropico del Cancro e il tropico del Capricorno. Il termine si applica al legno in tronchi, al legno segato, alle impiallaccature e al legno compensato. È compreso nella presente definizione anche il legno compensato contenente una parte di legno di conifere di origine tropicale;
- 2) per «trasformazione complementare» si intende la trasformazione del legno grezzo in prodotti primari, in prodotti semilavorati o finiti, composti interamente o quasi di legni tropicali;
- 3) per «membro» si intende un governo o una organizzazione intergovernativa di cui all'articolo 5, che abbia acconsentito ad essere vincolato dal presente accordo, indipendentemente dal fatto che quest'ultimo sia in vigore a titolo temporaneo o definitivo;
- 4) per «membro produttore» si intende qualsiasi paese dotato di foreste tropicali e/o esportatore netto di legni tropicali in termini di volume, purché sia menzionato nell'allegato A, e sia parte al presente accordo, oppure qualsiasi paese non elencato nell'allegato A, dotato di foreste tropicali e/o esportatore netto di legni tropicali in termini di volume, che diventi parte al presente accordo e che il Consiglio, con il benessere di detto paese, dichiari membro produttore;
- 5) per «membro consumatore» si intende qualsiasi paese citato all'allegato B che diventi parte al presente accordo oppure qualsiasi paese non citato all'allegato B che diventi parte al presente accordo e che il Consiglio, con il benessere di detto paese, dichiari membro consumatore;
- 6) per «Organizzazione» si intende l'Organizzazione internazionale dei legni tropicali, istituita a norma dell'articolo 3;
- 7) per «Consiglio» si intende il Consiglio internazionale dei legni tropicali, istituito a norma dell'articolo 6;
- 8) per «voto speciale» si intende un voto che richiede almeno i 2/3 dei suffragi espressi dai membri produttori presenti e votanti e almeno il 60% dei suffragi espressi dai membri consumatori presenti e votanti, conteggiati separatamente, sempre che detti suffragi siano espressi da almeno la metà dei membri produttori presenti e votanti e da almeno la metà dei membri consumatori presenti e votanti;
- 9) per «voto a maggioranza semplice ripartita» si intende un voto per il quale si richiede almeno la metà più uno dei suffragi espressi dai membri produttori presenti e votanti e almeno la metà più uno dei suffragi espressi dai membri consumatori presenti e votanti, conteggiati separatamente;
- 10) per «esercizio» si intende il periodo compreso tra il primo gennaio e il 31 dicembre inclusi;
- 11) per «monete utilizzabili liberamente» si intende il marco tedesco, il franco francese, lo yen, la lira sterlina, il dollaro statunitense e qualsiasi altra moneta eventualmente designata da un'organizzazione monetaria internazionale competente come mezzo di pagamento di uso corrente nelle transazioni internazionali e diffusamente negoziata nelle principali borse valori.

CAPITOLO III

ORGANIZZAZIONE E AMMINISTRAZIONE

Articolo 3

Istituzione, sede e strutture dell'Organizzazione internazionale dei legni tropicali

1. È istituita l'Organizzazione internazionale dei legni tropicali, col compito di provvedere all'attuazione delle disposizioni del presente accordo e di sorvegliarne il funzionamento.
2. L'Organizzazione esercita le proprie funzioni tramite il Consiglio internazionale dei legni tropicali, istituito a norma

dell'articolo 6, tramite i comitati e gli altri organi ausiliari di cui all'articolo 24, nonché tramite il direttore esecutivo e il personale.

3. Il Consiglio decide, nella sua prima sessione, il luogo in cui avrà sede l'Organizzazione.

4. La sede dell'Organizzazione è comunque situata sul territorio di un membro.

Articolo 4

Membri dell'Organizzazione

Sono istituite due categorie di membri dell'Organizzazione:

- a) membri produttori
- e
- b) membri consumatori.

Articolo 5

Partecipazione di organizzazioni intergovernative

1. Qualsiasi riferimento a «governi» contenuto nel presente accordo vale altresì per la Comunità economica europea e per qualsiasi altra organizzazione intergovernativa cui siano attribuite responsabilità ai fini della negoziazione, della conclusione e dell'applicazione di accordi internazionali, in particolare di accordi sui prodotti in base. Pertanto, qualsiasi menzione, nel presente accordo, della firma, della ratifica, dell'accettazione, dell'approvazione, della notifica di applicazione a titolo provvisorio, oppure dell'adesione, è da considerarsi, nel caso di dette organizzazioni intergovernative, comprensiva della firma, della ratifica, dell'accettazione, dell'approvazione, della notifica di applicazione a titolo temporaneo o dell'adesione da parte di dette organizzazioni intergovernative.

2. Nelle votazioni su questioni di loro competenza, dette organizzazioni intergovernative dispongono di un numero di voti pari al totale dei voti che possono essere assegnati ai rispettivi stati membri a norma dell'articolo 10. In tali casi gli stati membri di dette organizzazioni intergovernative non sono autorizzati ad esercitare singolarmente il diritto di voto.

CAPITOLO IV

CONSIGLIO INTERNAZIONALE DEI LEGNI TROPICALI

Articolo 6

Composizione del Consiglio internazionale dei legni tropicali

1. L'autorità suprema dell'organizzazione è rappresentata dal Consiglio internazionale dei legni tropicali, costituito da tutti i membri dell'Organizzazione.

2. Ciascun membro è rappresentato in seno al Consiglio da un rappresentante e può designare supplenti e consiglieri per assistere alle sessioni del Consiglio.

3. Il supplente è autorizzato ad agire e a votare in nome del rappresentante in assenza di quest'ultimo o in circostanze speciali.

Articolo 7

Poteri e funzioni del Consiglio

1. Il Consiglio esercita tutti i poteri e adempie tutte le funzioni necessarie ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente accordo oppure presiede al loro adempimento.

2. Il Consiglio approva con voto speciale i regolamenti necessari ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente accordo, in particolare il regolamento interno, il regolamento finanziario dell'Organizzazione e lo statuto del personale. Il regolamento finanziario disciplina tra l'altro le entrate e le uscite di fondi del conto amministrativo e del conto speciale. Il Consiglio può predisporre nel proprio regolamento interno una procedura che gli consenta di deliberare su questioni specifiche senza doversi riunire.

3. Il Consiglio conserva la documentazione necessaria all'assolvimento delle sue funzioni a norma del presente accordo.

Articolo 8

Presidente e vicepresidente del Consiglio

1. Ogni anno civile il Consiglio elegge il presidente ed il vicepresidente, i quali non sono retribuiti dall'Organizzazione.

2. Il presidente ed il vicepresidente sono eletti, l'uno tra i rappresentanti dei membri produttori, l'altro fra quelli dei membri consumatori. Le due categorie di membri si alternano annualmente alla presidenza e alla vicepresidenza, sempreché tale alternanza non impedisca la rielezione, in circostanze eccezionali, del presidente o del vicepresidente oppure di ambedue con voto speciale del Consiglio.

3. In ogni caso d'impedimento del presidente, quest'ultimo è sostituito dal vicepresidente. In caso di impedimento simultaneo e temporaneo del presidente e del vicepresidente, oppure in caso d'impedimento dell'uno o dell'altro o di ambedue per il periodo rimanente del mandato, il Consiglio può eleggere nuovi titolari tra i rappresentanti dei membri produttori e/o tra i rappresentanti dei membri consumatori, a seconda dei casi, a titolo temporaneo oppure per il periodo rimanente del mandato del o dei predecessori.

*Articolo 9***Sessioni del Consiglio**

1. Il Consiglio si riunisce di norma in sessione ordinaria almeno una volta l'anno.
2. Il Consiglio si riunisce in sessione straordinaria di propria iniziativa oppure su richiesta:
 - a) del direttore esecutivo, d'intesa con il presidente del Consiglio;
 - b) della maggioranza dei membri produttori o della maggioranza dei membri consumatori;
 - c) di un numero di membri che detenga almeno 500 voti.
3. Le sessioni del Consiglio si tengono presso la sede dell'Organizzazione, a meno che il Consiglio non disponga altrimenti con voto speciale. Se, su invito di un membro, il Consiglio si riunisce in un luogo diverso dalla sede dell'Organizzazione, le spese supplementari che ne derivano sono a carico di detto membro.
4. Il direttore esecutivo comunica ai membri un preavviso per ogni sessione e l'ordine del giorno di detta sessione con almeno sei settimane di anticipo, salvo in casi urgenti, per i quali il preavviso deve essere fatto con almeno sette giorni di anticipo.

*Articolo 10***Ripartizione dei voti**

1. I membri produttori dispongono complessivamente di 1 000 voti ed i membri consumatori dispongono complessivamente di 1 000 voti.
2. I voti dei membri produttori sono ripartiti come segue:
 - a) 400 voti sono ripartiti in parti eguali fra le tre regioni produttrici: Africa, Asia-Pacifico e America Latina. I voti così assegnati a ciascuna di queste regioni sono quindi ripartiti in parti eguali tra i membri produttori della stessa regione.
 - b) 300 voti sono ripartiti tra i membri produttori in funzione delle parti rispettive di risorse complessive di foreste tropicali rispetto all'insieme dei membri produttori;
 - c) 300 voti sono ripartiti tra i membri produttori proporzionalmente al valore medio delle loro esportazioni nette di legni tropicali durante l'ultimo triennio per il quale siano disponibili cifre definitive.
3. Nonostante il disposto del paragrafo 2 del presente articolo, i voti complessivamente assegnati ai membri produttori della regione Africa e calcolati in conformità del

paragrafo 2 del presente articolo, sono ripartiti in parti eguali tra tutti i membri produttori di detta regione. I voti eventualmente rimanenti sono assegnati ad un membro produttore della regione Africa: il primo voto al membro produttore che detiene il maggior numero di voti calcolati a norma del paragrafo 2 del presente articolo, il secondo al membro produttore che occupa il secondo posto per numero di voti, e così di seguito fino a quando siano stati ripartiti tutti i voti rimanenti.

4. Al fine della ripartizione dei voti in conformità del paragrafo 2, lettera b), del presente articolo, per «risorse delle foreste tropicali» vanno intese le formazioni forestali a fogliame denso e produttive, quali sono definite dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO).

5. I voti dei membri consumatori sono ripartiti come segue: ogni membro consumatore dispone di dieci voti di base; i voti rimanenti sono ripartiti tra i membri consumatori proporzionalmente al volume medio delle loro importazioni nette di legni tropicali nel corso del triennio che comincia quattro anni civili prima della ripartizione dei voti.

6. All'inizio della prima sessione di ciascun esercizio, il Consiglio procede alla ripartizione dei voti in conformità delle disposizioni del presente articolo. La ripartizione così effettuata resta valida per il periodo rimanente dell'esercizio, fatte salve le disposizioni del paragrafo 7 del presente articolo.

7. In caso di cambiamenti nella composizione dell'Organizzazione, oppure quando il diritto di voto di un membro è sospeso o ripristinato a norma di una disposizione del presente accordo, il Consiglio procede ad una nuova ripartizione dei voti all'interno della categoria o delle categorie di membri in causa, in conformità alle disposizioni del presente articolo. Allo stesso momento, il Consiglio fissa altresì la data in cui la nuova ripartizione dei voti diventa applicabile.

8. Non è ammesso il frazionamento dei voti.

*Articolo 11***Procedura di voto in seno al Consiglio**

1. In sede di votazione, ciascun membro ha diritto di esprimere il numero di voti ad esso assegnati, ma nessun membro ha diritto di dividere i propri voti. Tuttavia i membri autorizzati ad esprimere dei voti a norma del paragrafo 2 del presente articolo possono esprimerli in senso diverso rispetto ai propri.
2. Con notifica scritta indirizzata al presidente del Consiglio, qualsiasi membro produttore può autorizzare, sotto la propria responsabilità, qualsiasi altro membro produttore, e qualsiasi membro consumatore può autorizzare, sotto la propria responsabilità, qualsiasi altro membro consumatore, a rappresentare i propri interessi ed a utilizzare i propri voti in qualsivoglia seduta del Consiglio.
3. I voti del membro che si astiene sono da considerarsi come non espressi.

*Articolo 12***Decisioni e raccomandazioni del Consiglio**

1. Il Consiglio si adopera affinché tutte le decisioni e raccomandazioni siano adottate attraverso la procedura del consensus. Se il consensus non può esser raggiunto, tutte le decisioni e raccomandazioni del Consiglio sono adottate con voto a maggioranza semplice ripartita, salvo i casi per cui il presente accordo prevede un voto speciale.

2. Quando un membro si avvale del disposto dell'articolo 11, paragrafo 2, e i suoi voti sono espressi in una seduta del Consiglio, tale membro è considerato come presente e votante agli effetti del paragrafo 1 del presente articolo.

*Articolo 13***Quorum per il Consiglio**

1. Per qualsiasi seduta del Consiglio si richiede un quorum pari alla maggioranza dei membri produttori e dei membri consumatori presenti, a condizione che essi detengano almeno i due terzi del totale dei voti della categoria cui appartengono.

2. Se il quorum, quale è definito al paragrafo 1 del presente articolo, non è raggiunto né il giorno fissato per la seduta né l'indomani, basta, perché sussista il quorum nei giorni successivi della sessione, che sia presente la maggioranza dei membri produttori e la maggioranza dei membri consumatori, a condizione che i membri presenti detengano la maggioranza del totale dei voti della categoria cui appartengono.

3. Qualsiasi membro rappresentato a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, è considerato come presente.

*Articolo 14***Cooperazione e coordinamento con altre organizzazioni**

1. Il Consiglio si adopera al fine di favorire le consultazioni e la cooperazione con l'Organizzazione delle Nazioni Unite e i suoi organismi, quali la Conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo (UNCTAD), l'Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale (UNIDO), il Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP), il Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (UNDP) e il Centro del commercio internazionale CNUCED/GATT, l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), nonché con altre istituzioni specializzate delle Nazioni Unite e con organizzazioni intergovernative, governative e non governative, ove si consideri opportuno.

2. Per quanto possibile, l'Organizzazione si avvale delle strutture, dei servizi e delle conoscenze specifiche delle

organizzazioni intergovernative, governative e non governative esistenti, in modo da evitare, ai fini del conseguimento degli obiettivi del presente accordo, l'inutile sovrapporsi di iniziative identiche, e rafforzare al tempo stesso la complementarità e l'efficacia delle loro attività.

*Articolo 15***Ammissione di osservatori**

Il Consiglio può invitare qualsiasi governo non membro, o qualsiasi organizzazione di cui agli articoli 14, 20 e 27, interessati ai legni tropicali, ad assistere in qualità di osservatore a qualsiasi riunione del Consiglio.

*Articolo 16***Direttore esecutivo e personale**

1. Il Consiglio nomina, con voto speciale, il direttore esecutivo.

2. Le modalità e le condizioni inerenti alla nomina del direttore esecutivo sono determinate dal Consiglio.

3. Il direttore esecutivo è il funzionario di grado più elevato dell'Organizzazione ed è responsabile di fronte al Consiglio dell'amministrazione e del funzionamento del presente accordo in conformità delle decisioni del Consiglio.

4. Il direttore esecutivo nomina il personale in conformità dello statuto che deve essere stabilito dal Consiglio. Nella sua prima sessione il Consiglio fissa, con voto speciale, gli organici dei quadri direttivi ed esecutivi che il direttore esecutivo è autorizzato a nominare. Qualsiasi modifica di detti organici è decisa dal Consiglio con voto speciale. Il personale dell'Organizzazione è responsabile nei confronti del direttore esecutivo.

5. Né il direttore esecutivo né alcun membro del personale possono avere interessi finanziari nell'industria o nel commercio dei legni tropicali, oppure in attività commerciali connesse.

6. Nell'esercizio delle loro funzioni, il direttore esecutivo e gli altri membri del personale non chiedono né accettano istruzioni da nessun membro o autorità esterna all'Organizzazione. Evitano qualsiasi azione incompatibile con il loro stato di funzionari internazionali, responsabili, in ultima analisi, di fronte al Consiglio. Ciascun membro dell'Organizzazione rispetta il carattere esclusivamente internazionale delle responsabilità del direttore esecutivo e degli altri membri del personale, senza cercare di influenzarli nell'esercizio delle loro responsabilità.

CAPITOLO V

PRIVILEGI ED IMMUNITÀ

Articolo 17

Privilegi ed immunità

1. L'Organizzazione è dotata di personalità giuridica. In particolare, può contrattare, acquisire o alienare beni mobili e immobili e stare in giudizio.

2. Dopo l'entrata in vigore del presente accordo, l'Organizzazione avvia quanto prima negoziati con il governo del paese in cui deve essere ubicata la sede dell'Organizzazione (in seguito denominato «governo ospite») per concludere un accordo (in seguito denominato «accordo di sede») relativamente allo statuto, ai privilegi ed alle immunità dell'Organizzazione, del direttore esecutivo, del personale e degli esperti, nonché dei rappresentanti dei membri, necessari all'esercizio delle loro funzioni.

3. In attesa della conclusione dell'accordo di sede di cui al paragrafo 2 del presente articolo, l'Organizzazione chiede al governo ospite l'esonero fiscale nei limiti consentiti dalla legge nazionale, per gli emolumenti corrisposti dall'Organizzazione al personale, nonché per gli averi, redditi e altri beni dell'Organizzazione stessa.

4. L'Organizzazione può altresì concludere, con uno o più paesi, accordi, che devono essere approvati dal Consiglio, in merito ai poteri, ai privilegi e alle immunità necessari ai fini di una corretta applicazione del presente accordo.

5. Qualora la sede dell'Organizzazione venga trasferita in un altro paese, quest'ultimo concluderà con l'Organizzazione, non appena possibile, un accordo di sede, che dovrà essere approvato dal Consiglio.

6. L'accordo di sede è indipendente dal presente accordo. Esso tuttavia si estingue:

- a) in seguito ad accordo tra il governo ospite e l'Organizzazione;
- b) se la sede dell'Organizzazione viene trasferita al di fuori del territorio dello stato ospite o
- c) se l'Organizzazione si estingue.

CAPITOLO VI

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Articolo 18

Conti finanziari

1. Sono istituiti due conti:

- a) il conto amministrativo
e
- b) il conto speciale.

2. Il direttore esecutivo è responsabile della gestione di tali conti e il regolamento interno del Consiglio prevede le disposizioni applicabili in materia.

Articolo 19

Conto amministrativo

1. Le spese di amministrazione inerenti al presente accordo sono imputate sul conto amministrativo e sono coperte dai contributi annui versati dai membri, in conformità delle rispettive procedure costituzionali o istituzionali, e calcolati in conformità dei paragrafi 3, 4, 5 del presente articolo.

2. Le spese delle delegazioni in seno al Consiglio, ai comitati e a qualsiasi altro organo ausiliario del Consiglio di cui all'articolo 24 sono a carico dei membri interessati. Quando un membro richiede servizi particolari all'Organizzazione, il Consiglio invita tale membro ad assumerne le spese.

3. Prima della chiusura di ciascun esercizio, il Consiglio adotta il bilancio amministrativo dell'Organizzazione per l'esercizio successivo e fissa il contributo di ciascun membro a tale bilancio.

4. Per ciascun esercizio, il contributo dei singoli membri al bilancio amministrativo è proporzionale al rapporto esistente, al momento dell'adozione del bilancio amministrativo di detto esercizio, tra il numero di voti del membro di cui trattasi e il totale dei voti dell'insieme dei membri. Ai fini della determinazione dei contributi, i voti di ciascun membro vengono conteggiati senza tener conto della sospensione dei diritti di voto di un determinato membro, né della nuova ripartizione dei voti che ne risulta.

5. Il Consiglio fissa il contributo iniziale dei membri che aderiscono all'Organizzazione dopo l'entrata in vigore del presente accordo in funzione del numero di voti assegnati al membro di cui trattasi e in funzione della parte non trascorsa dell'esercizio in corso, pur restando invariati i contributi richiesti agli altri membri per l'esercizio in corso.

6. I contributi al primo bilancio amministrativo sono esigibili entro una data fissata dal Consiglio alla sua prima sessione. I contributi ai successivi bilanci amministrativi sono esigibili il primo giorno di ciascuno esercizio. I contributi dei membri per l'esercizio nel corso del quale essi diventano membri dell'Organizzazione sono esigibili alla data in cui diventano membri.

7. Se un membro non ha versato interamente il proprio contributo al bilancio amministrativo nei quattro mesi successivi alla data in cui è esigibile in forza del paragrafo 6 del presente articolo, il direttore esecutivo ne sollecita il pagamento al più presto possibile. Se tale membro non ha ancora versato il proprio contributo nei due mesi successivi a

tale sollecito, esso è pregato di indicare i motivi per cui non ha potuto effettuare il pagamento. Se il contributo non risulta ancora versato sette mesi dopo la data in cui è esigibile, i suoi diritti di voto sono sospesi fino al versamento integrale del contributo, mentre un interesse al tasso applicato dalla Banca centrale del paese ospite viene prelevato sul contributo percepito in ritardo, a meno che il Consiglio, con vote speciale, non decida altrimenti.

8. Il membro i cui diritti siano stati sospesi in applicazione del paragrafo 7 del presente articolo, deve comunque versare il proprio contributo.

Articolo 20

Conto speciale

1. Sono istituiti due sottoconti del conto speciale:
 - a) il sottoconto «attività preliminari ai progetti»
 - e
 - b) il sottoconto «progetti».
2. Le potenziali fonti di finanziamento del conto speciale sono:
 - a) il secondo conto del Fondo comune per i prodotti di base, non appena diventa operativo;
 - b) le istituzioni finanziarie regionali e internazionali;
 - c) i contributi volontari.
3. Le risorse del conto speciale vengono utilizzate unicamente per progetti già approvati o per attività preliminari ai progetti.
4. Se i progetti sono in seguito approvati e finanziati, tutte le spese iscritte nel sottoconto «attività preliminari ai progetti» vengono rimborsate imputandole al sottoconto «progetti». Se, nei sei mesi successivi all'entrata in vigore del presente accordo, il Consiglio non ha ricevuto i fondi per il sottoconto «attività preliminari ai progetti», esso riesamina la situazione e adotta le decisioni del caso.
5. Tutti i proventi relativi a progetti chiaramente identificabili sono accreditati sul conto speciale. Tutte le spese relative a tali progetti, compresi gli emolumenti e le spese di viaggio di consulenti e di esperti, vanno imputate sul conto speciale.
6. Il Consiglio determina, con voto speciale, le condizioni e le modalità secondo le quali, al momento opportuno e nei casi appropriati, esso patrocina progetti finanziabili mediante prestiti, qualora uno o più membri abbiano volontariamente assunto tutti gli obblighi e responsabilità inerenti a tali prestiti. L'Organizzazione non assume alcun obbligo per questi stessi prestiti.

7. Il Consiglio può designare e patrocinare qualsiasi entità, compreso un membro o un gruppo di membri, previo accordo di quest'ultima per ricevere prestiti per il finanzia-

mento di progetti già approvati e per assumere tutti i conseguenti obblighi, fermo restando che l'Organizzazione si riserva il diritto di controllare l'impiego delle risorse e di seguire l'esecuzione dei progetti così finanziati. Tuttavia, l'Organizzazione non è responsabile delle garanzie fornite volontariamente da membri individuali o da altre entità.

8. L'appartenenza all'Organizzazione non comporta alcuna responsabilità per i vari membri quanto agli obblighi inerenti a mutui contratti o prestiti concessi da altri membri o entità in relazione a determinati progetti.

9. Il Consiglio può accettare i contributi che fossero offerti volontariamente all'Organizzazione, senza destinazione specifica. Tali contributi possono essere utilizzati per attività preliminari ai progetti, come pure per progetti già approvati.

10. Il direttore esecutivo si adopera per reperire alle condizioni e secondo le modalità eventualmente fissate dal Consiglio, un finanziamento adeguato e sicuro per progetti approvati dal Consiglio.

11. Il contributi versati per determinati progetti già approvati sono utilizzati unicamente per i progetti cui erano inizialmente destinati, a meno che il Consiglio non decida altrimenti d'intesa con il contribuente. Una volta ultimato un progetto, l'Organizzazione restituisce a ciascun contribuente a progetti specifici l'eventuale saldo dei fondi in proporzione alla quota inizialmente versata da ciascuno per finanziare il progetto a meno che il contribuente medesimo non decida altrimenti.

Articolo 21

Modi di pagamento

1. I contributi al conto amministrativo possono essere pagati in monete liberamente utilizzabili e non sono soggetti a restrizioni valutarie.
2. I contributi finanziari al conto speciale possono essere pagati in monete liberamente utilizzabili e non sono soggetti a restrizioni valutarie.
3. Il Consiglio può altresì accettare contributi al conto speciale sotto altre forme, ad esempio sotto forma di materiale o personale scientifico e tecnico, al fine di rispondere alle esigenze dei progetti approvati.

Articolo 22

Verifica e pubblicità dei conti

1. Il Consiglio nomina revisori indipendenti incaricati di controllare i conti dell'Organizzazione.

2. Il consuntivo del conto amministrativo e quello del conto speciale, controllati dai revisori indipendenti, sono messi a disposizione dei membri il più presto possibile dopo la chiusura di ciascun esercizio, ma per non oltre sei mesi dopo tale data; il Consiglio li prende in esame ai fini della loro eventuale approvazione nella sessione successiva. Si procede quindi alla pubblicazione del prospetto riepilogativo sintetico dei conti e del bilancio già verificati.

CAPITOLO VII

ATTIVITÀ OPERATIVE

Articolo 23

Progetti

1. Tutte le proposte di progetti sono presentate all'Organizzazione dai membri e sono esaminate dal competente comitato.

2. Al fine di realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 1, il Consiglio esamina tutte le proposte di progetti concernenti la ricerca e lo sviluppo, l'informazione sul mercato, la trasformazione più perfezionata e più intensiva nei paesi membri produttori in via di sviluppo, il rimboschimento e la gestione forestale, nonché la raccomandazione formulata dal competente comitato. Le proposte di progetti relativi ai legni tropicali, quali sono definiti all'articolo 2, paragrafo 1, possono riguardare anche prodotti di legni tropicali diversi da quelli elencati all'articolo 2, paragrafo 1. In determinati casi, tale disposizione si applica altresì alle funzioni dei comitati, quali sono definite all'articolo 25.

3. Basandosi sui criteri enunciati al paragrafo 6 o al paragrafo 7 del presente articolo, il Consiglio, con voto speciale, approva i progetti ai fini del loro finanziamento o patrocinio a norma dell'articolo 20.

4. Il Consiglio vigila costantemente sulla realizzazione dei progetti approvati e, affinché risultino efficaci, ne controlla l'esecuzione.

5. I progetti di ricerca e sviluppo dovrebbero interessare almeno uno dei cinque settori seguenti:

- a) utilizzazione del legno, comprese le assenze meno note e meno impiegate;
- b) valorizzazione delle foreste naturali;
- c) potenziamento del rimboschimento;
- d) raccolta del legno, infrastrutture per lo sfruttamento forestale, formazione di personale tecnico;
- e) quadro istituzionale, pianificazione nazionale.

6. I progetti di ricerca e sviluppo approvati dal Consiglio devono soddisfare ciascuno dei criteri seguenti:

- a) dovrebbero aver attinenza alla produzione e all'utilizzazione di legname tropicale d'opera;
- b) dovrebbero essere vantaggiosi per l'economia dei legni tropicali nel suo insieme e presentare un interesse sia per i membri produttori che per i membri consumatori;
- c) dovrebbero vertere sul mantenimento e l'espansione del commercio internazionale dei legni tropicali;
- d) dovrebbero offrire congrue prospettive di rendimento economico rispetto ai costi;
- e) dovrebbero fare capo, nella misura del possibile, alle istituzioni di ricerca esistenti, evitando possibilmente una duplicazione delle attività.

7. I progetti in materia d'informazione di mercato, trasformazione più perfezionata e intensiva, rimboschimento e gestione forestale dovrebbero essere conformi al criterio di cui alla lettera b) e, per quanto possibile, ai criteri di cui alle lettere a), c), d) ed e) enunciati al paragrafo 6 del presente articolo.

8. Il Consiglio decide l'ordine di priorità dei progetti, tenendo conto degli interessi e delle peculiarità di ciascuna delle regioni produttrici. In una prima fase, il Consiglio accorda la priorità ai progetti preliminari in materia di ricerca e sviluppo interinatti dalla sesta riunione preparatoria sui legni tropicali nel quadro del programma integrato sui prodotti di base, nonché a qualsiasi altro progetto che il Consiglio possa approvare.

9. Il Consiglio può revocare, con voto speciale, il proprio patrocinio ad un determinato progetto.

Articolo 24

Istituzione di comitati

1. In forza del presente accordo sono istituiti i seguenti comitati quali organi permanenti dell'Organizzazione:

- a) comitato per l'informazione economica e l'informazione di mercato;
- b) comitato per il rimboschimento e la gestione forestale;
- c) comitato per l'industria forestale.

2. Il Consiglio può istituire, con voto speciale, tutti gli altri comitati e organi ausiliari che ritenga utili e necessari.

3. I comitati e organi ausiliari di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono responsabili di fronte al Consiglio ed operano sotto la direzione generale dello stesso. Le riunioni dei comitati e degli organi ausiliari sono convocate dal Consiglio.

4. Tutti i membri possono far parte dei comitati. Il Consiglio adotta il regolamento interno dei comitati.

Articolo 25

Funzioni dei comitati

1. Il comitato per l'informazione economica e l'informazione di mercato è investito delle funzioni seguenti:
 - a) verificare in forma continuativa la disponibilità e la qualità delle statistiche e di altre informazioni necessarie all'Organizzazione;
 - b) analizzare i dati statistici e gli indicatori specifici menzionati nell'allegato C ai fini della sorveglianza del commercio internazionale dei legni tropicali;
 - c) seguire in forma continuativa il mercato internazionale dei legni tropicali, osservandone la situazione corrente e le prospettive a breve termine, sulla base dei dati di cui alla precedente lettera b) e delle altre informazioni pertinenti;
 - d) rivolgere raccomandazioni al Consiglio per quanto riguarda la necessità di intraprendere studi sui legni tropicali e la natura di tali studi, comprese le prospettive a lungo termine del mercato internazionale dei legni tropicali, nonché vigilare all'esecuzione degli studi richiesti dal Consiglio ed esaminarli;
 - e) assolvere tutti gli altri compiti ad esso assegnati dal Consiglio riguardo agli aspetti economici, tecnici e statistici dei legni tropicali;
 - f) favorire la prestazione di assistenza tecnica ai membri produttori ai fini del miglioramento dei rispettivi servizi statistici in materia.

2. Il comitato per il rimboschimento e la gestione forestale è investito delle funzioni seguenti:
 - a) seguire in via continuativa l'appoggio e l'assistenza prestati a livello nazionale e internazionale per il rimboschimento e la gestione forestale diretti alla produzione di legni tropicali d'opera;
 - b) promuovere l'assistenza tecnica in favore dei programmi nazionali di rimboschimento e di gestione forestale;
 - c) valutare il fabbisogno e reperire tutte le potenziali fonti di finanziamento nel settore del rimboschimento e della gestione forestale;
 - d) riesaminare regolarmente il futuro fabbisogno del commercio internazionale dei legni tropicali d'opera ed elaborare di conseguenza i piani e le misure opportune e fattibili nel settore del rimboschimento e della gestione forestale;
 - e) favorire, con il concorso delle organizzazioni competenti, il trasferimento di conoscenze in materia di rimboschimento e di gestione forestale;
 - f) coordinare e armonizzare tali attività con quelle svolte nel settore del rimboschimento e della gestione forestale da altre organizzazioni quali la FAO, l'UNEP, la Banca mondiale, le banche regionali e altri organismi competenti.

3. Il comitato per l'industria forestale è investito delle funzioni seguenti:
 - a) promuovere la cooperazione fra paesi produttori e paesi consumatori cointeressati allo sviluppo delle attività di trasformazione esercitate nei paesi membri produttori, con particolare riguardo ai settori seguenti:
 - i) trasferimento delle tecnologie;
 - ii) formazione;
 - iii) normalizzazione della nomenclatura dei legni tropicali;
 - iv) armonizzazione delle specifiche relative ai prodotti trasformati;
 - v) incentivazione degli investimenti e delle imprese in compartecipazione;
 - vi) commercializzazione;
 - b) favorire lo scambio di informazioni per facilitare i mutamenti strutturali conseguenti ad attività di trasformazione più intensiva e più perfezionata, nell'interesse sia dei membri produttori che dei membri consumatori;
 - c) seguire le attività in corso in questo settore, nonché individuare ed esaminare i problemi e le loro eventuali soluzioni di concerto con le organizzazioni competenti;
 - d) incentivare l'assistenza tecnica in favore dei programmi nazionali di trasformazione dei legni tropicali.

4. La ricerca e lo sviluppo costituiscono una funzione comune dei comitati istituiti a norma dell'articolo 24, paragrafo 1.

5. Dati gli stretti nessi che intercorrono tra ricerca a sviluppo, rimboschimento e gestione forestale, trasformazione più intensiva e complementare e informazione sul mercato, ciascuno dei comitati permanenti assolve, oltre alle funzioni summenzionate, le seguenti funzioni relativamente alle proposte di progetti ad esso sottoposte, comprese le proposte in materia di ricerca e sviluppo, nel settore di sua competenza:
 - a) esaminare e valutare sotto il profilo tecnico i progetti proposti;
 - b) decidere ed eseguire, conformemente alle direttive generali impartite dal Consiglio, le attività preliminari necessarie per la formulazione di raccomandazioni al Consiglio in merito ai progetti proposti;
 - c) reperire le potenziali fonti di finanziamento dei progetti fra quelle previste all'articolo 20, paragrafo 2;
 - d) vigilare all'esecuzione dei progetti e provvedere alla raccolta e alla diffusione quanto più ampia possibile dei relativi risultati, a vantaggio di tutti i membri;
 - e) rivolgere raccomandazioni al Consiglio in merito ai progetti;
 - f) assolvere tutti gli altri compiti ad esso affidati dal Consiglio relativamente ai progetti.

6. Nell'espletamento di tali funzioni comuni, ciascun comitato deve tener conto della necessità di approfondire la

formazione del personale nei paesi membri produttori, di esaminare e proporre modalità di organizzazione o d'intensificazione delle attività e della capacità di ricerca e sviluppo dei membri, in particolare dei membri produttori, nonché di promuovere il trasferimento di know-how e di tecniche di ricerca tra i membri, in particolare tra i membri produttori.

CAPITOLO VIII

RELAZIONI CON IL FONDO COMUNE PER I PRODOTTI DI BASE

Articolo 26

Relazioni con il Fondo comune per i prodotti di base

Quando il Fondo comune sarà entrato in funzione, l'Organizzazione si avvarrà delle agevolazioni del secondo conto di detto Fondo comune, conformemente ai principi enunciati dall'accordo istitutivo del Fondo comune per i prodotti di base.

CAPITOLO IX

STATISTICHE, STUDI E INFORMAZIONE

Articolo 27

Statistiche, studi e informazione

1. Il Consiglio stabilisce stretti rapporti con le organizzazioni intergovernative, governative e non governative competenti, al fine di favorire la disponibilità di dati e di informazioni aggiornati ed attendibili su tutti gli aspetti relativi ai legni tropicali. L'Organizzazione, in cooperazione con tali organizzazioni, raccoglie, classifica e, se necessario, pubblica le statistiche necessarie al funzionamento del presente accordo per quanto riguarda la produzione, l'offerta, il commercio, le scorte, il consumo e i prezzi di mercato dei legni tropicali, nonché i settori connessi.

2. I membri comunicano, compatibilmente con le rispettive leggi nazionali, ed entro un congruo termine, le statistiche e le informazioni sui legni tropicali che siano richieste dal Consiglio.

3. Il Consiglio commissiona tutti gli studi che ritiene necessari sulle tendenze e sui problemi a breve e a lungo termine del mercato mondiale dei legni tropicali.

4. Il Consiglio vigila a che le informazioni comunicate dai membri non siano utilizzate in modo da arrecare pregiudizio alla riservatezza delle operazioni delle persone fisiche o giuridiche che producono, trasformano o commercializzano legni tropicali.

Articolo 28

Relazione ed esame annuali

1. Il Consiglio pubblica, nei sei mesi successivi alla fine di ogni anno civile, una relazione annuale sulle proprie attività, corredata di ogni altra informazione esso ritenga opportuna.

2. Il Consiglio esamina e valuta ogni anno la situazione mondiale dei legni tropicali e procede ad uno scambio di opinioni sulle prospettive dell'economia mondiale dei legni tropicali e sulle altre questioni ad essa pertinenti, compresi i problemi ecologici e tutti gli aspetti relativi all'ambiente.

3. L'esame è effettuato sulla base degli elementi seguenti:

- a) informazioni comunicate dai membri sulla produzione nazionale, il commercio, l'offerta, le scorte, il consumo e i prezzi dei legni tropicali;
- b) dati statistici ed indicatori specifici forniti dai membri per quanto riguarda i settori elencati nell'allegato C;
- c) altre informazioni pertinenti ottenute dal Consiglio direttamente o tramite le competenti organizzazioni nel sistema delle Nazioni Unite e le organizzazioni intergovernative, governative o non governative appropriate.

4. I risultati dell'esame sono esposti nei resoconti sulle delibere del Consiglio.

CAPITOLO X

DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 29

Ricorsi e controversie

Tutti i ricorsi contro un membro per inadempimento degli obblighi ad esso imposti dal presente accordo e tutte le controversie relative all'applicazione del presente accordo sono sottoposte alla decisione del Consiglio. Le decisioni del Consiglio in materia sono definitive e vincolanti.

Articolo 30

Obblighi generali dei membri

1. Durante il periodo di applicazione del presente accordo i membri si adoperano e cooperano al fine di favorire il conseguimento degli obiettivi da esso previsti e di evitare qualsiasi azione ad esso contraria.

2. I membri accettano di essere vincolati dalle decisioni prese dal Consiglio in applicazione delle disposizioni del presente accordo e si astengono dall'applicare provvedimenti il cui effetto sarebbe di limitare o di neutralizzare tali decisioni.

*Articolo 31***Esoneri**

1. In caso di situazioni eccezionali o motivi di forza maggiore non espressamente previsti dal presente accordo, il Consiglio può, con voto speciale, dispensare un membro da un obbligo prescritto dal presente accordo qualora detto membro fornisca motivazioni convincenti a giustificazione del mancato rispetto dell'obbligo di cui trattasi.

2. Il Consiglio, qualora conceda un esonero a un membro a norma del paragrafo 1 del presente articolo, precisa le modalità, le condizioni, la durata e i motivi di detto esonero.

*Articolo 32***Misure differenziate e correttive e misure speciali**

1. I membri in via di sviluppo importatori i cui interessi siano pregiudicati per effetto di misure prese in applicazione del presente accordo possono chiedere al Consiglio l'adozione di adeguate misure differenziate e correttive. Il Consiglio può prendere adeguate misure in conformità della sezione III, paragrafi 3 e 4, della risoluzione 93 (IV), della Conferenza della Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo.

2. I membri che rientrano nella categoria dei paesi meno sviluppati secondo la definizione che ne è data dalle Nazioni Unite possono chiedere al Consiglio di beneficiare di misure speciali in conformità della sezione III, paragrafo IV, della risoluzione 93 (IV) e del paragrafo 82 del nuovo programma sostanziale d'azione per gli anni '80 in favore dei paesi meno sviluppati.

CAPITOLO XI

DISPOSIZIONI FINALI

*Articolo 33***Depositario**

Il segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite è designato quale depositario del presente accordo.

*Articolo 34***Firma, ratifica, accettazione e approvazione**

1. Il presente accordo può essere firmato dai governi invitati alla Conferenza delle Nazioni Unite sui legni tropicali, 1983, presso la sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, a partire dal 2 gennaio 1984 fino al mese successivo alla data della sua entrata in vigore.

2. Qualsiasi governo di cui al paragrafo 1 del presente articolo può:

- a) al momento della firma del presente accordo, dichiarare che con tale firma acconsente ad essere vincolato dal presente accordo (firma definitiva) oppure
- b) dopo aver firmato il presente accordo, ratificarlo, accettarlo o approvarlo attraverso il deposito del relativo strumento presso il depositario.

*Articolo 35***Adesione**

1. I governi di tutti gli stati possono aderire al presente accordo alle condizioni fissate dal Consiglio, comprendenti un termine ultimo per il deposito degli strumenti di adesione. Il Consiglio può tuttavia concedere una proroga ai governi che non siano in grado di aderire entro il termine fissato.

2. L'adesione avviene mediante deposito dello strumento d'adesione presso il depositario.

*Articolo 36***Notifica di applicazione provvisoria**

I governi firmatari che intendano ratificare, accettare o approvare il presente accordo, come pure i governi per i quali il Consiglio abbia fissato le condizioni di adesione, ma che non siano ancora in grado di depositare il proprio strumento, possono, in qualsiasi momento, notificare al depositario che applicheranno il presente accordo a titolo temporaneo, a decorrere dalla data di entrata in vigore in conformità dell'articolo 37, oppure, qualora sia già in vigore, a partire da una data determinata.

*Articolo 37***Entrata in vigore**

1. Il presente accordo entra in vigore a titolo definitivo il 1° ottobre 1984 o ad una data successiva, se dodici governi di paesi produttori, detentori di almeno il 55 % del totale dei voti assegnati in conformità dell'allegato A del presente accordo e sedici governi di paesi consumatori detentori di almeno il 70 % del totale dei voti assegnati in conformità dell'allegato B del presente accordo, hanno firmato definitivamente il presente accordo o lo hanno ratificato, accettato o approvato, oppure vi hanno aderito, in conformità del paragrafo 2 dell'articolo 34 o dell'articolo 35.

2. Se il presente accordo non entra in vigore a titolo definitivo il 1° ottobre 1984, esso entra in vigore a titolo temporaneo alla stessa data o ad una data successiva nei sei mesi che seguono, se dieci governi di paesi produttori, detentori di almeno il 50 % del totale dei voti assegnati in conformità dell'allegato A del presente accordo e quattordici governi di paesi consumatori, detentori di almeno il 65 %

del totale dei voti assegnati in conformità dell'allegato B del presente accordo, hanno firmato definitivamente il presente accordo oppure lo hanno ratificato, accettato o approvato in conformità del paragrafo 2 dell'articolo 34, oppure hanno notificato al depositario, in conformità dell'articolo 36, che applicheranno il presente accordo a titolo temporaneo.

3. Se le condizioni per l'entrata in vigore previste al paragrafo 1 o al paragrafo 2 del presente articolo non sono soddisfatte entro il 1° aprile 1985, il segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite invita i governi, che hanno firmato definitivamente il presente accordo oppure l'hanno ratificato, accettato o approvato in conformità dell'articolo 34, paragrafo 2, oppure hanno notificato al depositario che applicheranno il presente accordo a titolo temporaneo, a riunirsi quanto prima per decidere se il presente accordo debba entrare in vigore a titolo temporaneo o definitivo, interamente o in parte. I governi che decidono di fare entrare in vigore il presente accordo a titolo temporaneo nei loro reciproci rapporti, possono riunirsi di tanto in tanto per riconsiderare la situazione e decidere se il presente accordo debba entrare in vigore a titolo definitivo.

4. Per qualsiasi governo che non abbia notificato al depositario, in conformità dell'articolo 36, che esso applicherà il presente accordo a titolo temporaneo e che depositi il proprio strumento di ratifica, di approvazione o di adesione dopo l'entrata in vigore del presente accordo, quest'ultimo entra in vigore alla data di detto deposito.

5. Il segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite convoca la prima sessione del Consiglio nel più breve tempo possibile dopo l'entrata in vigore del presente accordo.

Articolo 38

Modifiche

1. Il Consiglio può, con voto speciale, raccomandare ai membri una modifica del presente accordo.
2. Il Consiglio fissa la data entro la quale i membri devono notificare al depositario la loro accettazione della modifica.
3. La modifica entra in vigore 90 giorni dopo che il depositario ha ricevuto le notifiche di accettazione di membri che rappresentano almeno i due terzi dei membri produttori e almeno l'85 % dei voti dei membri produttori, come pure le notifiche di accettazione di membri che rappresentano almeno i due terzi dei membri consumatori e almeno l'85 % dei voti dei membri consumatori.
4. Successivamente all'informazione del depositario al Consiglio del fatto che le condizioni richieste per l'entrata in vigore della modifica sono state soddisfatte, nonostante le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo relativa alla

data fissata dal Consiglio, qualsiasi membro può ancora notificare al depositario la propria accettazione della modifica, a condizione che detta notifica sia fatta prima dell'entrata in vigore della modifica.

5. Il membro che non abbia notificato l'accettazione di una modifica entro la data d'entrata in vigore della stessa cessa di far parte del presente accordo a partire da tale data, a meno che non abbia dimostrato al Consiglio di non avere potuto accettare la modifica nei tempi previsti a causa di difficoltà che hanno ostacolato l'assolvimento della procedura costituzionale e istituzionale, e a meno che il Consiglio non decida di prorogare per detto membro il termine di accettazione. Il membro in questione non è vincolato dalla modifica fin quando non ne avrà notificata l'accettazione.

6. Qualora le condizioni richieste per l'entrata in vigore della modifica non siano soddisfatte entro la data fissata dal Consiglio in conformità del paragrafo 2 del presente articolo si considera che la modifica è stata ritirata.

Articolo 39

Denuncia

1. Qualsiasi membro può denunciare il presente accordo in qualsiasi momento dopo l'entrata in vigore dello stesso, mediante una notifica scritta al depositario. Il membro comunica al tempo stesso al Consiglio la propria denuncia.
2. La denuncia ha effetto 90 giorni dopo che il depositario ne ha ricevuto notifica.

Articolo 40

Esclusione

Ove il Consiglio ritenga che un membro è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza del presente accordo, e sia inoltre d'avviso che tale inadempienza intralci seriamente il funzionamento dello stesso, esso può, con voto speciale, escludere tale membro dal presente accordo. Il Consiglio ne dà immediata notifica al depositario. Il membro in questione cessa di far parte del presente accordo sei mesi dopo la data della decisione del Consiglio.

Articolo 41

Liquidazione dei conti dei membri nei casi di denuncia, esclusione o mancata accettazione di una modifica

1. Il Consiglio provvede alla liquidazione dei conti di un membro che cessa di far parte del presente accordo a motivo:
 - a) della mancata accettazione di una modifica al presente accordo a norma dell'articolo 38;
 - b) del recesso dal presente accordo a norma dell'articolo 39;
 - c) dell'esclusione dal presente accordo a norma dell'articolo 40.

2. Il Consiglio conserva tutti i contributi versati sul conto amministrativo dal membro che cessa di far parte del presente accordo.

3. Il membro che non faccia più parte del presente accordo non può avanzare diritti sul ricavo della liquidazione dell'Organizzazione, né su altri averi della stessa. Analogamente, ad esso non può essere imputata alcuna quota dell'eventuale passivo dell'Organizzazione alla scadenza del presente accordo.

Articolo 42

Durata, proroga e risoluzione dell'accordo

1. Il presente accordo resta in vigore per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data dell'entrata in vigore, a meno che il Consiglio non decida, con voto speciale, di prorogarlo, di rinegoziarlo o di risolverlo in conformità delle disposizioni del presente articolo.

2. Il Consiglio può, con voto speciale, decidere di prorogare il presente accordo al massimo per due periodi di due anni ciascuno.

3. Ove, prima dello scadere del periodo di cinque anni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, o prima dello spirare del periodo di proroga di cui al paragrafo 2 del presente articolo, a seconda dei casi, un nuovo accordo, inteso a sostituire il presente accordo, sia stato negoziato, ma non sia ancora entrato in vigore a titolo provvisorio o definitivo, il

Consiglio può, con voto speciale, prorogare il presente accordo fino all'entrata in vigore a titolo provvisorio o definitivo del nuovo accordo.

4. Se un nuovo accordo è negoziato ed entra in vigore mentre il presente accordo è in via di proroga in forza del paragrafo 2 o del paragrafo 3 del presente articolo, il presente accordo, quale è stato prorogato, diventa caduco nel momento in cui entra in vigore il nuovo accordo.

5. In qualsiasi momento il Consiglio può, con voto speciale, decidere di risolvere il presente accordo con effetto a partire dalla data di sua scelta.

6. Nonostante la risoluzione del presente accordo, il Consiglio continua ad esistere per un periodo non superiore a 18 mesi al fine di procedere alla liquidazione dell'Organizzazione, compresa la liquidazione dei conti e, fatte salve le decisioni pertinenti da prendere con voto speciale, il Consiglio conserva, durante detto periodo, i poteri e le funzioni necessari allo scopo.

7. Il Consiglio notifica al depositario qualsiasi decisione presa a norma del presente articolo.

Articolo 43

Riserve

Nessuna riserva può essere fatta per quanto concerne qualsivoglia disposizione del presente accordo.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno apposto le loro firme in calce al presente accordo, alle date quivi indicate.

Fatto a Ginevra il 18 novembre 1983. I testi del presente accordo in lingua inglese, araba, spagnola, francese e russa fanno tutti egualmente fede. Il testo facente fede in lingua cinese sarà elaborato dal depositario e sottoposto all'approvazione di tutti i firmatari, stati e organizzazioni intergovernative che abbiano aderito al presente accordo.

ALLEGATO A

Elenco dei paesi produttori dotati di risorse forestali tropicali e/o esportatori netti di legni tropicali in termini di volume e ripartizione dei voti a norma dell'articolo 37

Paesi produttori	Voti
Bolivia	21
Brasile	130
Burma	31
Repubblica Centrafricana	20
Colombia	23
Congo	20
Costa Rica	9
Repubblica Dominicana	9
Ecuador	14
El Salvador	8
Gabon	21
Ghana	20
Guatemala	10
Haiti	8
Honduras	9
India	32
Indonesia	139
Costa d'Avorio	21
Liberia	20
Madagascar	20
Malaysia	126
Messico	13
Nigeria	20
Panama	9
Papua Nuova Guinea	24
Perù	25
Filippine	43
Sudan	20
Suriname	14
Tailandia	19
Trinidad e Tobago	8
Repubblica unita del Camerun	20
Repubblica unita del Tanzania	20
Venezuela	15
Vietnam	18
Zaire	21
Totale	1 000

ALLEGATO B

Elenco dei paesi consumatori e ripartizione dei voti a norma dell'articolo 37

Paesi consumatori	Voti
Argentina	14
Australia	20
Austria	12
Bulgaria	10
Canada	16
Cile	10
Egitto	11
Comunità economica europea	(277)
Belgio/Lussemburgo	21
Danimarca	13
Francia	56
Repubblica federale di Germania	44
Grecia	14
Irlanda	12
Italia	41
Paesi Bassi	35
Regno Unito	41
Finlandia	10
Irak	10
Israele	12
Giappone	330
Giordania	10
Malta	10
Nuova Zelanda	10
Norvegia	11
Repubblica di Corea	56
Romania	10
Spagna	24
Svezia	11
Svizzera	11
Turchia	10
Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche	14
Stati Uniti d'America	79
Iugoslavia	12
Totale	1 000

ALLEGATO C

Dati statistici ed indicatori specifici ritenuti necessari per la sorveglianza del commercio internazionale dei legni tropicali ⁽¹⁾

	Da comunicarsi da parte dei membri produttori	Da comunicarsi da parte dei membri consumatori
A. <i>Dati mensili di base</i> per seguire regolarmente i principali flussi commerciali di legni tropicali	Quantità esportate (valori): per prodotto, essenze, destinazione, ecc. Prezzi medi fob: per prodotti e essenze specifici rappresentativi dei principali flussi commerciali	Quantità importate (valori): per prodotti, essenze, origine, ecc. Prezzi medi cif: per prodotti ed essenze specifici rappresentativi dei principali flussi commerciali
B. <i>Dati e indicatori specifici supplementari</i> che consentono di definire l'offerta e la domanda a breve termine di legni tropicali	Valutazione periodica delle scorte al punto di imbarco e, se possibile, a stadi intermedi Produzione dell'industria forestale (capacità) e consumo/produzione di legname d'opera Quantità di legname d'opera proveniente dalle foreste Tasso del nolo Contingenti d'esportazione - Incentivi all'esportazione Ostacoli climatici - Catastrofi naturali	Valutazione periodica delle scorte al punto di sbarco e, se possibile, a stadi intermedi Aliquota di legni tropicali rispetto agli scambi rispettivi di legname d'opera Esportazione e riesportazione di prodotti del legno Attività del settore dell'edilizia, apprestamento di alloggi, tassi ipotecari Produzione di mobili
C. <i>Altre informazioni specifiche</i>	Modifiche dei diritti doganali e ostacoli non tariffari	Inchieste sull'utilizzazione finale nei principali settori di consumo di legni tropicali Evoluzione della moda in materia di impiallacciatura Modifiche dei dazi doganali e degli ostacoli non tariffari Tendenze rilevate a proposito della sostituzione di taluni legni con altri e sostituzione del legno con altri prodotti
D. <i>Indicatori e informazioni economiche di carattere generale</i> concernenti direttamente o indirettamente il commercio internazionale dei legni (tropicali)	Indicatori finanziari ed economici pertinenti (nazionali ed internazionali) pubblicati: ad esempio, prodotto nazionale lordo, tasso di cambio, tasso d'interesse, tasso d'inflazione, regimi di scambio. Misure e politiche nazionali e internazionali che influiscono sul commercio internazionale dei legni tropicali	

(1) Tabella allegata all'accordo per consenso unanime del comitato esecutivo della conferenza espresso in data 29 marzo 1983.